



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Prot. n. 164 /2025 INT.

Oggetto: **sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per la registrazione delle notizie di reato ed il deposito dei relativi atti finalizzati alla instaurazione del giudizio direttissimo e in altri casi di urgenza**

Il Procuratore della Repubblica,

visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche..."*;

visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*; 2

considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto *binario unico* (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale accanto al regime del *binario unico* delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

considerato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato) e che, inoltre, **a decorrere dal primo aprile 2025**, la iscrizione delle notizie di reato deve avvenire attraverso il suddetto applicativo esclusivamente in modalità digitale;

raccolte le esperienze applicative dei magistrati dell'Ufficio con riguardo agli adempimenti concernenti le iscrizioni delle notizie di reato trasmesse dalla P.G. conseguenti all'arresto in flagranza di reato ovvero al fermo di polizia giudiziaria (ex artt. 380, 381, 384 c.p.p.) e sentito il Direttore dell'ufficio primi atti dr.ssa Sgambelluri;

rilevato, in particolare, che vengono segnalati ripetuti blocchi ovvero sospensioni nel funzionamento del suddetto applicativo APP, destinati ad incidere in maniera significativa sull'instaurazione del giudizio direttissimo, avuto riguardo ai termini stringenti entro cui tale rito deve essere instaurato, ovvero, per gli indagati in stato di fermo, va inoltrata al giudice la relativa richiesta di convalida, ove ne sussistano i presupposti;

rilevato che tali disfunzioni di natura informatica sono in grado di ripercuotersi negativamente, sia sul rispetto dei termini perentori previsti per legge, sia sulla conseguente attività processuale, avuto riguardo altresì alle scadenze temporali giornaliere entro cui, secondo l'attuale regolamentazione interna, gli indagati, in stato precautelare, vanno presentati al giudice per la relativa fase di convalida;

considerato che analoghe esigenze e difficoltà applicative si stanno sperimentando anche in altri casi di urgenza e prioritari per legge, come nel caso di iscrizioni relative ai provvedimenti di sequestro e perquisizione da convalidarsi entro termini perentori ovvero nel caso di notizie di reato relative alla materia del c.d. codice rosso;

rilevato che tali problematiche stanno incidendo concretamente sul lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo e che si tratta di profili di criticità non preventivabili, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione dell'applicativo APP, anche nelle sue versioni evolutive;

visto l'art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

visti gli esiti della riunione plenaria del 16 aprile 2025 in cui le descritte disfunzioni sono state rappresentate dai colleghi presenti;

sentito il Presidente del Tribunale di Firenze, per le vie brevi, data l'urgenza;

DISPONE

la sospensione, ex art. 175bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP, nella sua attuale versione, **nei casi di blocco ovvero di sospensione del suo normale funzionamento,** limitatamente alla **iscrizione delle notizie di reato** ex art. 335 c.p.p. conseguenti:

ad arresto in flagranza di reato, di fermo di p.g., ad atti di perquisizione e sequestro ovvero afferenti la materia del c.d. codice rosso, con conseguente possibilità di redigere e depositare i provvedimenti di iscrizione ex art. 335 c.p.p. anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto *doppio binario*) i relativi provvedimenti da inserirsi in REGEWEB, con l'attivazione di flusso di tipo analogico nella successiva trasmissione degli atti al Giudice per l'instaurazione della fase di convalida.

In tali evenienze, ripreso il funzionamento del sistema, si provvederà comunque al successivo inserimento in APP dei provvedimenti formati analogicamente.

Si onera il Mag. Rif. della Procura di Firenze alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto con riguardo alle segnalate problematiche.

Si invita il Direttore del Registro Generale a rinnovare l'apertura di ticket per la risoluzione delle evidenziate criticità, alla risoluzione delle quali tale provvedimento verrà revocato.

Si dirami a tutto l'Ufficio, al Dirigente, al Direttore del Registro Generale e, per opportuna conoscenza, si inoltri al Presidente del Tribunale di Firenze, al Coordinatore Ufficio GIP, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Camera Penale ed al Sig. Procuratore Generale.

Si pubblichi, anche, sul sito della Procura di Firenze.

Firenze 17 Aprile 2025

Il Procuratore della Repubblica

Filippo Spiezia
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Filippo Spiezia